

**MODIFICHE alla 151 con DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105
di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019**

Art. 29 -Trattamento economico e normativo

- 1. Per il congedo di cui all'articolo 27-bis e' riconosciuta per tutto il periodo un'indennita' giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo e' determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23.